

Allegato "B"

alla Racc.9805

STATUTO IMPRESASENSIBILE

TITOLO I -L'ASSOCIAZIONE

Art.1 Denominazione

Per iniziativa della Confederazione Nazionale Dell'Artigianato e della piccola impresa è costituita, ai sensi della L. 7 dicembre 2000 n. 383, un'Associazione di promozione sociale denominata "CNA Impresasensibile".

Nell'espletamento delle sue funzioni l'Associazione può collaborare con tutte le organizzazioni di volontariato e con gli organismi pubblici a livello internazionale, europeo, nazionale e locale e comunque con tutti gli enti ed organizzazioni interessate allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei soggetti di cui al successivo art.4.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è retta dal presente statuto.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma Via Guattani, 13, e può istituire proprie sedi operative periferiche in Italia e nei territori dell'Unione Europea, in base al deliberato del Consiglio Direttivo.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e così sino a quando l'Assemblea non ne delibera lo scioglimento.

In caso di scioglimento in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa il patrimonio netto sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 Scopi e finalità

L'Associazione ha come fine lo svolgimento di attività diretta al recupero all'attività lavorativa di soggetti emarginati dal sistema produttivo, favorendo in particolare il loro inserimento nell'ambito delle aziende artigiane e delle piccole imprese aderenti a CNA. In particolare l'associazione si prefigge di:

A) favorire l'inclusione sociale per persone svantaggiate mediante il loro inserimento in processi produttivi o in corsi socio educativi finalizzati a tal fine;

B) promuovere interventi socio-educativi per giovani in condizione di marginalità, anche presso imprese, enti, o istituzioni, organizzando, se necessario appositi corsi di formazione;

C) progettare ed attuare iniziative dirette alla integrazione lavorativa delle persone svantaggiate;

D) realizzare interventi di solidarietà sociale a favore di lavoratori disoccupati e delle loro famiglie, promuovendo anche, a tal fine, iniziative di cooperazione internazionale;

E) favorire lo svolgimento di attività lavorativa di imprenditori artigiani anziani, consentendo loro un invecchiamento attivo e dinamico, sostenendo nel contempo il passaggio genera-

zionale;

F) progettare e realizzare iniziative dirette a favorire l'integrazione dei lavoratori immigrati in condizione di svantaggio o disagio;

G) organizzare campagne di promozione e comunicazione sui temi della promozione sociale e della solidarietà;

H) sviluppare interventi per il reimpiego e l'occupabilità di lavoratori disoccupati o di lavoratori autonomi in condizioni di precarietà;

I) promuovere e partecipare a piani territoriali di integrazione sociale e lavorativa;

J) partecipare ad iniziative ed a piani territoriali volte all'inclusione sociale e all'integrazione lavorativa.

Art. 5 Azioni

L'Associazione attua tutte le iniziative ritenute valide per il raggiungimento degli scopi sociali e qualunque altra attività affine, complementare o connessa o comunque attinente

agli scopi sociali. Pertanto l'Associazione potrà a titolo

esemplificativo:

- organizzare direttamente o in collaborazione con terzi, convegni, seminari, incontri, riunioni, sul tema dell'integrazione sociale dei lavoratori anche autonomi in situazione di marginalità e precarietà e sugli argomenti connessi, anche al fine dello scambio di idee ed esperienze;

- informare con tutti i mezzi ritenuti utili tutti gli asso-

ciati e quant'altri sono interessati circa le normative e i provvedimenti che riguardano le iniziative di promozione sociale oggetto dell'attività dell'associazione;

- promuovere istituire e gestire direttamente o in base a convenzioni con altri enti, corsi e programmi di formazione, di informazione e di assistenza per tutti coloro che sono in situazioni di disagio sociale, di marginalità nel sistema lavorativo, di difficoltà di inserimento sociale;

- curare la pubblicazione, la produzione e la diffusione, sia direttamente che indirettamente, di libri, di opuscoli, di periodici non quotidiani, di videocassette, di film e di quanto altro, per trattare dibattere e divulgare argomenti oggetto delle attività dell'Associazione.

- promuovere coordinare favorire e svolgere studi e ricerche, anche istituendo borse di studio premi ed altre forme di incentivo;

- fornire assistenza e consulenza, anche giuridica, ai soggetti in situazione di marginalità e precarietà economica e sociale;

- collaborare con Enti pubblici o privati, territoriali, nazionali, comunitari o internazionali, che perseguono scopi simili ai propri, anche mediante convenzioni.

L'Associazione potrà attuare l'oggetto sociale sia in proprio che per conto terzi, compresi enti pubblici nazionali, comunitari e internazionali, assumendo, concedendo e stipulando in-

carichi, mandati e contratti di qualunque tipo e genere, anche partecipando a bandi, concorsi e simili da chiunque proposti.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie ed imprenditoriali, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 della L. 383/2000, ritenute necessarie, utili o opportune per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 Soci

Sono soci fondatori la CNA Nazionale e l'Ecipa Nazionale, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono assumere la qualifica di soci fondatori anche l'EPASA, e la CNA Regionali e Provinciali, su delibera del Consiglio Direttivo.

Possono essere soci ordinari le associazioni territoriali del sistema CNA, che successivamente alla costituzione hanno richiesto di associarsi, le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, le organizzazioni di qualunque tipo, che, condividendone le finalità, presentino domanda scritta e si impegnino a sostenere e sviluppare l'Associazione sia economicamente sia propagandandone gli scopi e le attività.

La qualità di socio non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di morte.

I soci con l'adesione si obbligano:

- ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni

degli organi dell'associazione;

- a versare la quota di ammissione iniziale nonché le eventua-

li quote associative come stabilite dal Consiglio Direttivo;

- a cooperare comunque al raggiungimento dei fini sociali.

In particolare:

a) per quanto attiene ai soggetti del sistema CNA, essi con l'adesione all'associazione si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente dipendenti, strutture, locali, per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

b) per quanto attiene alle imprese ed alle persone giuridiche, esse si impegnano a favorire e realizzare l'inserimento, anche temporaneo, dei destinatari degli interventi dell'associazione, nelle proprie aziende;

c) per quanto attiene alle persone fisiche, con l'adesione all'associazione esse si impegnano a prestare la loro attività a favore dei destinatari degli interventi.

Nessuna prestazione o servizio a favore dell'associazione o a favore dei destinatari degli interventi, può essere retribuita, neppure indirettamente.

I soci fondatori sono tenuti a collaborare attivamente con il Consiglio Direttivo per la realizzazione dei fini sociali e debbono versare la quota associativa in misura almeno tripla di quella fissata per gli altri soci.

Art 7 Recesso ed esclusione

Il rapporto sociale è a tempo indeterminato.

Ogni socio può recedere dalla Associazione con preavviso di almeno tre mesi, mediante dichiarazione di volontà inviata per iscritto al Presidente.

Della dichiarazione di recesso prende atto il Consiglio che, tuttavia, può procrastinare l'efficacia fino a quando il socio abbia adempiuto a tutti i propri obblighi nei confronti della Associazione e di terzi.

Il Consiglio, d'accordo con il recedente può consentire un termine di preavviso più breve di quello indicato nel primo comma del presente articolo.

L'associato può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo per gravi violazioni dei suoi obblighi, per il mancato puntuale pagamento delle quote associative, per atti contrari allo spirito ed alla attività della Associazione, per rifiuto continuato ad adempiere gli obblighi di cui all'articolo precedente.

Le quote associative devono essere pagate per intero anche se il rapporto inizia o termina per qualunque motivo durante il corso dell'anno.

Nessun diritto spetta al socio recedente o escluso sul patrimonio dell'associazione, comprese le donazioni, contributi e quant'altro elargito a favore dell'associazione.

TITOLO II -GLI ORGANI

Art. 8 Organi

Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea dei soci, il Consi-

glio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei revisori.

Art. 9 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci effettivi regolarmente iscritti da almeno un mese prima della data del-

l'Assemblea. Ogni partecipante ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata da Presidente della Associazione a mezzo lettera o equipollente da inviarsi almeno dieci giorni

prima della adunanza; la convocazione deve contenere la mate-

ria da trattare, il giorno, ora e luogo della adunanza e vi

può essere indicata la data eventuale della seconda convoca-

zione.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno per

l'approvazione del bilancio sociale relativo all'anno prece-

dente e ogni altra volta che lo ritenga opportuno il consiglio

di amministrazione o quando ne facciano richiesta scritta e

motivata almeno un terzo dei soci. L'Assemblea è validamente

costituita in prima convocazione se sono presenti almeno due

rappresentanti dei soci fondatori e almeno la metà più uno de-

gli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione

è validamente costituita qualunque sia il numero degli asso-

ciati presenti ed almeno un rappresentante dei soci fondatori.

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti. Le

deliberazioni prese in conformità al presente statuto sono ob-

bligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti. L'As-

semblea dei soci:

a) elegge il Consiglio Direttivo ogni quattro anni, determinando il numero dei consiglieri;

b) elegge ogni quattro anni i componenti il collegio dei revisori, nonché il relativo presidente e ne determina il compenso;

c) approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) decide, su proposta del consiglio direttivo, l'esclusione dei soci;

e) delibera sulle eventuali modifiche del presente statuto;

f) delibera lo scioglimento dell'Associazione e nomina uno o più liquidatori determinandone numero, poteri e compensi;

g) delibera sulle linee programmatiche generali proposte dal Consiglio Direttivo;

h) delibera su quanto altro viene sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) attuare i deliberati dell'Assemblea dei soci;

b) decidere insindacabilmente sull'ammissione dei soci;

c) assumere l'eventuale personale necessario a svolgere l'at-

tività della Associazione;

d) stipulare contratti, convenzioni, accordi con altri organi-

smi o con terzi ai fini di realizzare gli scopi sociali;

e) deliberare sulla apertura di eventuali sedi periferiche

dell'Associazione;

f) redigere i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione;

stabilire le quote di ammissione dei nuovi soci e quelle

associative annuali;

g) eleggere i propri rappresentanti negli organi delle even-

tuali altre associazioni a cui si vorrà aderire;

h) approvare eventuali regolamenti amministrativi e di funzio-

namento della associazione;

i) compiere qualunque altro atto di ordinaria e straordinaria

amministrazione, che non sia per legge o per statuto riservato

alla competenza di altro organo.

l) convocare l'assemblea e formulare il relativo ordine del

giorno.

Il Consiglio Direttivo può affidare a uno o più consiglieri

e/o soci, congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato

o fino a revoca, incarichi per il compimento di singoli atti o

serie di atti, determinandone contenuto e poteri e attribuendo

eventuali compensi e/o rimborsi. Non possono essere delegate

le funzioni di cui ai punti b, c, f, g, h, l. Il Consiglio Di-

rettivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga

opportuno e quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno

un terzo dei Consiglieri. In caso di rifiuto o ritardo immotivato del presidente, provvede il collegio sindacale.

Le convocazioni sono fatte con lettera semplice o equipollente (fax e mail, o altro mezzo informatico) da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora e delle materie da discutere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri, di cui almeno due di espressione dei soci fondatori.

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. La cessazione della

qualità di associato comporta la decadenza di diritto dalla carica di Consigliere.

Art. 11 Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fa parte. L'incarico di presidente non può superare i due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Associazione anche in giudizio; ha il potere di riscuotere o a far riscuotere da un suo delegato, somme di qualunque importo e natura da chiunque versate e per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria; ha il potere di nominare avvocati, procuratori, consulenti ed arbitri in qualunque stato e grado di giudizio e dinanzi a qualsiasi autorità.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo; presiede l'Assemblea dei soci, dirige l'attività dell'Associazione e promuove le iniziative più opportune per il funzionamento e per il potenziamento del sodalizio; controlla il regolare svolgimento dell'attività sociale e riferisce agli altri organi statutari.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano per età.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare la firma ad altri per singoli atti o serie di atti.

Il Presidente delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione Consiglio Direttivo, sulle materie di competenza del Consiglio stesso escluse quelle indicate all'art. 10 letto b, c, f, g, h. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttiva nella adunanza immediatamente successiva.

Il Consiglio direttivo potrà nominare un Vice Presidente che potrà sostituire il presidente in tutte le sue funzioni in caso di impossibilità di questi.

Le cariche di presidente, vicepresidente e consigliere sono espletate a titolo gratuito.

Art. 12 Il Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il funzionamento, le attribuzioni ed i poteri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge per le società per azioni, compreso il controllo contabile.

Il compenso ai sindaci può essere determinato anche in deroga alle vigenti tariffe professionali.

TITOLO III -LE RISORSE

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative versate al momento dell'adesione,

nella misura stabilita dal consiglio direttivo, e dalle contribuzioni straordinarie versate dai soci;

b) dai beni mobili ed immobili, aziende e quant'altro a qualsiasi titolo acquisito;

c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

d) dalle riserve, dai fondi e da qualunque altra somma accantonata per iniziative o finalità specifiche.

Durante la vita dell'Associazione il patrimonio sociale e gli eventuali avanzi di gestione non possono assolutamente essere divisi tra i soci, neppure in parte.

Gli associati receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati o dovuti.

Art. 14 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote annuali versate dagli associati;

b) da eventuali erogazioni liberali, eredità e legati, donazioni e contributi da chiunque erogati, compresi enti pubblici nazionali, comunitari e internazionali;

c) da proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività commerciali, artigianali o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria dall'Associazione nell'ambito degli scopi sociali e del presente statuto.

d) da prestazioni di servizi convenzionati;

e) da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali a titolo meramente esemplificativo, feste, sottoscrizioni, anche a premi, ed altre;

d) da qualunque altra entrata, anche in natura, compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 15 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario e l'anno sociale coincidono con l'anno solare.

Il bilancio relativo deve essere approvato dall'assemblea ai sensi del precedente art. 9 entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui l'approvazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

TITOLO IV. -NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 16 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato o contemplato dal presente statuto si rinvia alla legge 383 del 7/12/2000, dalla L. 266/1991 sul volontariato ed in generale alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni non profit, anche per quanto attiene alla disciplina fiscale.

Art. 17 Controversie

Qualunque controversia tra i soci e l'associazione, anche per quanto riguarda la legittimità delle delibere degli organi dell'associazione, comprese le decisioni di esclusione dei so-

ci, sono deferite al Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui all'art. 18 del vigente statuto nazionale. Ciascun socio, al momento dell'adesione, sottoscrive una apposita dichiarazione con cui si impegna a deferire tutte le controversie a detto Collegio nazionale dei Garanti.

F.to: Gabriella Vinci

F.to: Massimo Recchi, Notaio

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

